

MODALITA' PER LA GESTIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALLA L.R. 17 luglio 2014, N. 12.

## **1. Soggetti iscrivibili**

Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le cooperative e i loro consorzi che abbiano sede legale nel territorio regionale.

L'Albo si articola nelle seguenti Sezioni:

- a. Sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi sociali, socio-assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari, educativi e sanitari, nonché di formazione professionale ed educazione permanentemente;
- b. Sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e/o in condizione di fragilità;
- c. Sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

Relativamente alle cooperative di cui alla Sezione A, si precisa che i servizi di formazione professionale ed educazione permanentemente devono essere gestiti nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7 della L.R. n. 12/2014: pertanto tali attività non devono avere finalità prevalente e devono essere rivolte esclusivamente ai propri soci e/o dipendenti.

Relativamente alle cooperative di cui alla Sezione B, si precisa che concorrono al raggiungimento del trenta per cento dei lavoratori necessario al mantenimento di tale status le sole persone svantaggiate di cui al comma 1 dell'art. 4 della Legge n. 381/1991 e che solo a queste possono essere riferiti gli sgravi contributivi di cui ai commi 3 e 3 bis del medesimo art. 4 della Legge n. 381/1991.

Le cooperative sociali di cui alle suddetta lettere a) e b) possono essere iscritte contemporaneamente alle Sezioni A e B dell'Albo alle seguenti condizioni:

1. deve essere presente una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa tale da consentire la separazione delle gestioni relative alle attività di tipo A e B esercitate;
2. le tipologie di svantaggio e le aree di intervento devono essere ben esplicitate statutariamente nell'oggetto sociale e tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali ed il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e B;
- ~~3.~~ la quota del 30% prevista dall'art. 4 della Legge n. 381/90

deve essere determinata avendo riguardo solo al personale addetto alle attività rispondenti alla sezione B.

## **2. Modalità d'iscrizione all'Albo Regionale**

Competente della tenuta e della gestione dell'Albo regionale è la Giunta regionale tramite l'Assessorato competente per materia.

Le procedure operative per l'iscrizione, l'aggiornamento anagrafico e la cancellazione, con modalità telematica sono definite con apposito atto del Dirigente Responsabile del Servizio regionale competente, uniformandosi alle seguenti linee direttrici:

- acquisizione online della documentazione probatoria essenziale;
- acquisizione delle informazioni necessaria sotto forma di dichiarazione.

Le dichiarazioni del legale rappresentante, ancorché rese con modalità telematica, si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al D.P.R. n. 445/2000.

I rappresentanti legali delle cooperative sociali e dei loro consorzi che perseguono gli scopi di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 1 della Legge 11 novembre 1991, n. 381, aventi sede legale nel territorio della regione Emilia-Romagna, che intendono richiedere l'iscrizione nelle Sezioni dell'Albo regionale delle cooperative sociali, rispettivamente nelle sezioni A, B e C, devono presentare domanda con modalità telematica accedendo al sistema online TeSeO (Terzo Settore Online) della Regione Emilia-Romagna riservato ai legali rappresentanti delle cooperative richiedenti e agli operatori autorizzati.

E' condizione indispensabile all'attivazione delle procedure di iscrizione online che le cooperative o loro consorzi siano in possesso di proprio **codice fiscale** e di un **indirizzo di posta elettronica** valido.

Nelle more dell'adozione dell'atto di cui sopra e nella fase di implementazione e messa a regime del sistema online il Dirigente Responsabile del Servizio regionale competente adotta, con proprio atto, schemi procedurali e modulistica in formato cartaceo idonei a consentire l'iscrizione con modalità convenzionali. Tali modalità potranno essere utilizzate anche successivamente nel caso di interruzioni, malfunzionamenti o accertata impossibilità di utilizzo della connessione online.

Le procedure per l'iscrizione con modalità telematica devono garantire l'acquisizione online in formato pdf della seguente documentazione:

- a. certificazione di iscrizione all'Albo delle società cooperative, sezione "cooperative a mutualità prevalente", istituito con D.M. 23/06/2004 (G.U. n. 162 del 13/07/2004) presso il Ministero dello Sviluppo Economico e gestito tramite gli uffici delle Camere di commercio competenti per

- territorio <sup>(1)</sup>;
- b. copia autentica dell'atto costitutivo della società cooperativa, corredato del relativo statuto;
  - c. estratto del libro soci alla data di presentazione della domanda;
  - d. relazione dettagliata sull'attività già svolta, o se costituita da meno di un anno, relazione articolata sull'attività che la cooperativa intende svolgere;
  - e. elenco dei lavoratori soci e non soci, con l'indicazione per ognuno delle caratteristiche professionali e della tipologia di contratto;
  - f. per le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione alla sezione B dell'Albo, documentazione idonea rilasciata dalla pubblica amministrazione relativa alle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381. Le cooperative costituite da meno di un anno, o che siano attive da meno di un anno, possono produrre la suddetta documentazione entro un anno dalla data di iscrizione nell'Albo. In tal caso, alla richiesta di iscrizione deve essere allegata autocertificazione del legale rappresentante della cooperativa interessata attestante le motivazioni della mancata presentazione della documentazione di cui sopra. Le cooperative sociali che non si attengano alle suddette disposizioni, dopo formale diffida, vengono cancellate dall'Albo regionale;
  - g. autocertificazione attestante la regolarità dei versamenti previdenziali e del rispetto delle norme contrattuali di settore per gli addetti;
  - h. autocertificazione da cui risulti che le cooperative non abbiano in corso contravvenzioni in materia di lavoro, previdenziale, assicurativa e fiscale non conciliabili in via amministrativa, e/o procedure di fallimento;
  - i. per le cooperative di tipo A e B che chiedono la contemporanea iscrizione sia nella sezione A che B devono dimostrare che sono assolte le condizioni previste dall'art. 4, comma 4, lettere a), b) e c) della L.R. n. 12/2014.

La domanda di iscrizione dei consorzi deve essere corredata da:

- a. certificazione di iscrizione all'Albo delle società cooperative, sezione "cooperative a mutualità prevalente", istituito con D.M. 23/06/2004 (G.U. n. 162 del 13/07/2004) presso il Ministero dello Sviluppo Economico e gestito tramite gli uffici delle Camere di commercio competenti per territorio;
- b. copia autentica dell'atto costitutivo del consorzio, corredato del relativo Statuto;
- c. relazione dell'attività svolta;
- d. estratto del libro dei soci. Le cooperative sociali facenti parte del consorzio debbono risultare già iscritte all'Albo di cui alla precedente lett. a), così come disposto dal D.M. 23/06/2004, nonché all'Albo regionale delle cooperative sociali.

---

( 1) L'Albo, di cui le modalità di iscrizione sono disciplinate con circolare del 6.12.2004, sostituisce i Registri Prefettizi e lo Schedario Generale della Cooperazione.

L'iscrizione all'Albo o il diniego è disposta con atto del Dirigente Responsabile del Servizio regionale competente entro novanta giorni dalla data di acquisizione della domanda risultante dal protocollo. E' fatta salva la sospensione dei termini per il perfezionamento della domanda o per il reperimento di eventuali pareri e/o documentazioni integrative.

Ai fini dell'iscrizione la Regione verifica il possesso da parte delle cooperative o dei consorzi dei requisiti di legge, sia dal punto di vista formale, sia per quanto riguarda le attività svolte.

In merito, la Regione, può chiedere pareri e dati conoscitivi agli enti locali e/o ad altre istituzioni, ovvero promuovere azioni di controllo diretto, svolte in proprio o avvalendosi di altri Uffici competenti.

Il provvedimento d'iscrizione o di diniego è comunicato alla cooperativa o consorzio richiedente, alla Camera di commercio competente per territorio, all'Agenzia regionale delle Entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale competente per territorio, alla Direzione Territoriale del Lavoro-Servizio Ispettivo, all'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro competente per territorio e alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni delle cooperative a livello regionale, e pubblicati per estratto sul BURERT.

Per le cooperative aventi sede sul territorio regionale l'iscrizione all'albo è condizione necessaria per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della L.R. n. 12/2014 e delle attività di inserimento lavorativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della stessa legge, nonché delle misure di rapporto di cui all'art. 4, comma 7 della medesima legge.

### **3. Verifica dei requisiti cooperative fuori Regione**

Le cooperative aventi sede al di fuori del territorio regionale possono concorrere all'affidamento dei su detti servizi e attività di inserimento lavorativo solo se soddisfano i medesimi requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo regionale.

Spetta alle stazioni appaltanti in sede di aggiudicazione di gara verificare tali requisiti e il permanere degli stessi durante l'intero periodo del contratto.

### **4. Obblighi per l'aggiornamento**

Le cooperative sociali e i consorzi iscritti alle sezioni dell'Albo regionale sono tenuti a comunicare alla Regione:

- a. entro dieci giorni, la messa in liquidazione e lo scioglimento;
- b. entro trenta giorni:

1. il venir meno del requisito di cui all'art. 4, comma 2 della Legge n.381/1991;
2. ogni variazione della composizione della compagine sociale che comporti l'alterazione dei rapporti così come configurati all'art. 2, comma 2 della Legge n. 381/1991 e per i consorzi così come configurati all'art. 8 della stessa legge;
3. ogni variazione intervenuta nell'iscrizione nel succitato Albo delle cooperative come da D.M. 23 giugno 2004.

Le cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'Albo regionale devono presentare, inoltre, all'inizio di ogni anno, la certificazione idonea rilasciata dalla pubblica amministrazione relativa alle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge n. 381/1991, ovvero autocertificazione del legale rappresentante che attesti che non sono intervenute variazioni rispetto al possesso del requisito del 30% dei soggetti svantaggiati.

I consorzi trasmettono annualmente la documentazione relativa all'eventuale modificazione della base sociale.

Le cooperative sociali possono aggiornare e modificare i propri dati anagrafici inseriti nell'albo regionale accedendo con modalità telematica al sistema online TeSeO (Terzo Settore Online) della Regione Emilia-Romagna riservato ai legali rappresentanti delle cooperative richiedenti e agli operatori autorizzati.

Le procedure per le modifiche anagrafiche devono garantire l'acquisizione online in formato pdf della documentazione essenziale relativa alle seguenti richieste di modifiche:

1. modifiche statutarie (compreso eventuale trasferimento sede legale);
2. trasferimento sede legale senza modifica statutaria (se previsto da statuto);
3. modifica del legale rappresentante;
4. modifica composizione organo direttivo.

Le ulteriori e diverse modifiche anagrafiche saranno effettuate con richiesta online ed acquisizione delle necessarie informazioni sotto forma di dichiarazione.

Le modifiche statutarie devono essere comunicate alla Regione entro 45 giorni dalla formalizzazione.

## **5. Cancellazione**

La cancellazione dal registro regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi è disposta con atto motivato del Dirigente regionale competente e comunicato alla cooperativa medesima o al

consorzio interessato e trasmesso alla Camera di commercio competente per territorio, all'Agenzia regionale delle Entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale competente per territorio, alla Direzione Territoriale del Lavoro-Servizio ispettivo, all'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro competente per territorio e alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni delle cooperative a livello regionale, e pubblicato per estratto sul BURERT.

La cancellazione deve essere disposta:

- a. su richiesta della cooperativa o del consorzio interessati;
- b. quando sono venuti meno i requisiti per l'iscrizione e quando la cooperativa o il consorzio, diffidati a regolarizzare la loro situazione, non abbiano provveduto ad effettuare gli adempimenti richiesti entro trenta giorni dal ricevimento della diffida;
- c. quando la cooperativa o il consorzio siano stati sciolti, risultino inattivi da più di ventiquattro mesi o cancellati dall'Albo di cui al DM 23/06/2004 anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del D.L.CPS 14-12-1947, n. 1577 e successive modificazioni, o comunque non siano più in grado di continuare ad esercitare la loro attività;
- d. quando non sia stato possibile effettuare le ispezioni ordinarie e straordinarie previste per legge <sup>(2)</sup>;
- e. a seguito di eventuali comunicazioni pervenute dagli Uffici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti territorialmente circa il mancato adempimento da parte delle cooperative di quanto contenuto nelle diffide emanate dagli stessi ai sensi dell'art. 11 del D.L.CPS 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni. In tal caso la cancellazione è disposta entro trenta giorni dalla data di ricevimento della segnalazione dei fatti;
- f. quando l'utilizzazione dei contributi concessi risulti non conforme alle finalità della presente legge;
- g. quando le comunicazioni di cui al precedente paragrafo 3 siano omesse o risultino non veritiere.

Nel caso in cui il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto della misura del trenta per cento dei lavoratori remunerati, non si provvede alla cancellazione di cui alla precedente lett. b) qualora il rapporto venga ripristinato entro sei mesi dalla data del ricevimento della diffida.

## **6. Revisione dell'albo**

La revisione dell'albo regionale avviene di norma con cadenza annuale al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione delle cooperative.

Al tale fine le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'albo regionale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolge la revisione sono tenute a trasmettere alla Regione,

---

(<sup>2</sup>) D.L.CPS 14/12/1947, n. 1577 e successive modificazioni  
DLgs 02/108/2002, n. 220

entro i termini fissati, le informazioni di carattere amministrativo necessarie a verificare l'effettiva operatività e il permanere dei requisiti di iscrizione.

La verifica avviene con procedura telematica, determinata con propri atti dal Dirigente responsabile del Servizio regionale competente.

Le informazioni richieste, volte anche ad aggiornare il sistema informativo regionale sul Terzo settore (TeSeO), dovranno essere rese avvalendosi di una specifica scheda informatica. Detta scheda, compilata dal legale rappresentante della cooperativa o del consorzio dichiaranti, ha valore di autocertificazione e le dichiarazioni, ancorché rese con modalità telematica, si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al D.P.R. 445/2000.

Unitamente alla scheda di cui sopra le cooperative e i consorzi in sede di verifica sono tenuti a trasmettere per via informatica alla Regione

1. eventuali variazioni dello statuto;
2. il bilancio annuale d'esercizio;
3. il bilancio sociale annuale;
4. una relazione che dia conto dell'attività svolta, della composizione e della variazione della base sociale e del rapporto tra numero di soci ed altri dipendenti e collaboratori;
5. la dichiarazione degli enti previdenziali attestante la regolarità dei versamenti relativi ai soci lavoratori ed ai soci dipendenti.

Qualora le cooperative sociali ed i consorzi abbiano ottenuto contributi regionali, la relazione di cui al punto 4 deve specificare la modalità di utilizzo di tali incentivi.

I bilanci di cui ai punti 2 e 3 devono essere accompagnati da schede di sintesi secondo i modelli approvati con proprio atto dal Dirigente regionale competente.

Nella fase di implementazione e messa a regime del sistema di rilevazione online gli uffici regionali competenti predispongono idonea modulistica in formato cartaceo atta a consentire comunque la compilazione della scheda di rilevazione con modalità convenzionali, da utilizzarsi nel caso di interruzioni, malfunzionamenti o accertata impossibilità di utilizzo della connessione on line.

Le cooperative sociali ed i consorzi che non inviano tutta la documentazione sopra citata entro il termine previsto, previo sollecito e successiva formale diffida ad adempiere entro 15 giorni, saranno considerati inattivi o comunque gravemente inadempienti e pertanto cancellati dall'albo.

La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione dei rapporti con gli enti pubblici.

## **6.1 Procedure di verifica e di controllo**

Sulle dichiarazioni la Regione è tenuta ad esercitare sia verifiche di congruità, sia controlli specifici sulle anomalie, sia controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e l'individuazione di eventuali abusi o irregolarità in relazione alla normativa nazionale e regionale, all'ordinamento interno e al fine istituzionale delle cooperative, ai loro rapporti con le istituzioni pubbliche e all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

### **6.1.1. Procedure di verifica di congruità**

Le verifiche di congruità sono da applicarsi a tutte le dichiarazioni rese dalle cooperative e consorzi iscritti nell'albo, mediante analisi di indicatori che possono essere rilevati dal sistema informativo regionale del Terzo settore (TeSeO).

Qualora nel corso delle verifiche vengano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni, comunque non costituenti falsità, i soggetti interessati sono invitati dal Responsabile del procedimento ad integrare le dichiarazioni entro il termine di 15 giorni. Ciò, può avvenire quando l'errore stesso non incida in modo sostanziale sul procedimento di revisione in corso e può essere sanato dai soggetti interessati con dichiarazione integrativa.

### **6.1.2 Procedure di controllo specifico**

Qualora da tali verifiche emergano potenziali situazioni irregolari o illegittime, ovvero elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, i competenti uffici regionali sono tenuti ad avviare un controllo specifico teso ad accertare l'effettiva sussistenza delle irregolarità o illegittimità.

I competenti uffici regionali sono altresì tenuti ad avviare un controllo specifico allorquando:

1. si rileva una evidente lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento o comunque le informazioni sono rese in modo tale da non consentire all'Amministrazione adeguata e completa verifica del permanere dei requisiti;
2. è accertato un fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e in modo tale da non consentire all'Amministrazione adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla

sua attenzione;

3. si rilevino palesi ed evidenti indizi di abusi o irregolarità in relazione alla normativa nazionale e regionale, all'ordinamento interno e al fine istituzionale delle cooperative e consorzi, ai loro rapporti con le istituzioni pubbliche e all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

### **6.1.3 Procedure di controllo a campione**

Le procedure di controllo a campione, di norma, devono riguardare un campione non inferiore al 5% e non superiore al 15% del totale delle dichiarazioni presentate dalle cooperative o consorzi.

La scelta delle autocertificazioni da sottoporre a controllo a campione sarà effettuata:

- a. con una quota non inferiore al 25% del campione mediante sorteggio casuale in riferimento al totale delle autocertificazioni presentate;
- b. con una complementare quota sino al 75% mediante sorteggio casuale in riferimento ad un sottoinsieme definito su base di indicatori statistici di probabili anomalie o irregolarità.

In occasione di ciascuna revisione i competenti uffici regionali, a partire dalle informazioni inserite nel sistema informativo regionale del Terzo settore (TeSeO), provvedono a definire, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, gli indicatori di anomalia o irregolarità e predispongono gli algoritmi di calcolo per l'individuazione dei sottoinsiemi, eventualmente articolati per ambito territoriale, e per la formazione dei relativi campioni.

Una volta formato il campione su cui procedere ai controlli i competenti uffici regionali provvedono a comunicare alle cooperative e consorzi interessati l'avvio del procedimento e a richiedere la presentazione della necessaria documentazione, atta a comprovare quanto dichiarato.

Qualora dal controllo delle autocertificazioni si rilevino elementi di falsità, non riconducibili a meri errori materiali, nelle dichiarazioni rese da una cooperativa sociale, i competenti uffici regionali sono tenuti ad attivarsi immediatamente, trasmettendo gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all'autorità giudiziaria.

### **6.2 Accertamento di abusi e irregolarità**

Qualora le verifiche e i controlli accertassero abusi o irregolarità in relazione alla normativa nazionale e regionale,

all'ordinamento interno e al fine istituzionale delle cooperative o consorzi, ai loro rapporti con le istituzioni pubbliche e all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici, i competenti uffici regionali provvedono:

- a) ad avviare procedimento di diffida nei confronti delle cooperative o consorzi interessati con richiesta di sanare, nei tempi assegnati, le situazioni irregolari o illegittime, qualora non ricorrano le condizioni di cui al successivo punto b);
- b) ad avviare procedimento di cancellazione della cooperativa o consorzio interessati quando oggettivamente l'abuso ha creato situazioni non sanabili o di pregiudizio persistente sull'affidabilità della cooperativa o consorzio stessi, ovvero questa non abbia provveduto nei tempi assegnati a sanare le situazioni di cui al precedente punto a);
- c) ad interessare le competenti Amministrazioni pubbliche qualora fossero accertati abusi su questioni e fatti che non rientrano nella propria sfera di competenze.

La Regione, nell'attivare i procedimenti di verifica e controllo, può sviluppare ogni atto utile a definire rapporti formali ed informali con altre Amministrazioni pubbliche, che sono in grado di concorrere per competenza specifica al controllo, al fine di facilitare gli scambi di dati necessari per i controlli incrociati, nonché a definire o formalizzare procedure tecnico-operative per instaurare relazioni con le stesse.

### **6.2.1 Linee guida operative**

Il Responsabile del competente Servizio regionale provvede a formalizzare, con proprio atto dirigenziale, delle linee guida operative per le procedure inerenti e conseguenti l'accertamento di incongruità, irregolarità e anomalie.

Con il medesimo provvedimento vengono definiti criteri oggettivi per l'individuazione degli indicatori di potenziali anomalie e la definizione dei conseguenti algoritmi necessari all'estrapolazione dei campioni da sottoporre a controllo.

### **6.3 Durata del procedimento**

Il procedimento di controllo ha, di norma, durata non superiore a 60 giorni e si conclude con una comunicazione alla cooperativa o consorzio interessati degli esiti del controllo stesso ovvero con l'adozione del provvedimento di cancellazione.

Tuttavia, nei casi di particolare complessità ove siano richieste valutazioni specifiche e articolate, i competenti uffici regionali possono attivare un supplemento di istruttoria con il concorso degli Enti locali e di altre istituzioni della durata massima di

120 giorni. In tali casi può essere richiesto parere del Comune ove ha sede la cooperativa o consorzio, volto anche ad accertare l'effettiva operatività degli stessi, secondo i propri scopi istituzionali.

Qualora nel corso del procedimento si accertassero abusi o irregolarità sanabili e si renda necessario avviare un procedimento di diffida nei confronti della cooperativa o consorzio interessati, il Responsabile del procedimento assegnerà un termine congruo con i tempi necessari a sanare le situazioni irregolari o illegittime e comunque non inferiore a 30 giorni.

Nel caso di supplemento di istruttoria, sia in caso di controlli specifici, sia in caso di controlli a campione, qualora si rendano necessarie valutazioni tecniche specialistiche, i competenti uffici regionali possono chiedere consulenze di esperti anche ricorrendo a collaborazioni tecnico-operative con altri soggetti istituzionali in ragione delle loro particolari competenze.

#### **6.4 Ulteriori controlli**

Nell'ambito delle finalità stabilite con il presente atto, i competenti uffici regionali possono attivare, con le medesime modalità, controlli sulle cooperative sociali o consorzi anche al di fuori del contesto della revisione periodica, quando:

- sono trasmesse segnalazioni da parte di altre Pubbliche amministrazioni, e/o da altri soggetti istituzionali, riguardanti presunti abusi o irregolarità operati dalle cooperative sociali o consorzi;
- analoghe segnalazioni sono trasmesse da singoli cittadini che dimostrino legittimo e diretto interesse, purché in forma scritta e non anonima e contenenti dati o informazioni che consentano una oggettiva valutazione della sussistenza dei presupposti per l'attivazione dei controlli specifici;
- ogni qualvolta le cooperative o consorzi siano destinatarie di contributi pubblici.

I controlli non possono essere comunque attivati qualora:

- le segnalazioni riguardino questioni non rientranti nella sfera delle competenze regionali;
- i fatti contestati siano già stati sanati o riferiti a tempi remoti da non consentire una valutazione attendibile;
- le segnalazioni riguardino fatti non oggettivamente provati.